Quotidiano

Data 03-04-2021

1/2 Pagina

1/6 Foglio

La Consulta prima del Covid Il bilancio di Marta Cartabia

"In questa situazione di isolamento, dare conto dell'attività svolta nel 2019 ha un che di paradossale: è stato l'anno della grande apertura della Corte costituzionale alla società civile e alla dimensione internazionale"

"Ancora una volta è la Carta costituzionale così com'è – con il suo equilibrato complesso di principi, poteri, limiti e garanzie, diritti, doveri e responsabilità – a offrire la bussola necessaria a navigare 'per l'alto mare aperto' della emergenza e del dopo-emergenza che ci attende"

di Marta Cartabia

penso in particolar modo al personale medico e infermieservizi essenziali della Repubblica con competenza, coraggio e generosità.

e del 20 aprile 2020 secondo modalità idonee a contenere ai dati statistici elaborati dal Servizio studi). lo spostamento fisico di persone e al contempo assicuragiustizia costituzionale, nel pieno rispetto del contradditto il personale della Corte per l'impegno, la disponibilità e la competenza con cui si sono adoperati per realizzare li tempestivamente tutti gli adattamenti necessari ad assicurare la continuità della giustizia costituzionale.

Quello appena concluso è stato l'anno della grande apernalisti di assistere alle udienze pubbliche, anche per po ritrovato e presente. consentire la visita del Palazzo da parte dei cittadini. Ha capace di raggiungere non solo gli operatori del diritto e gli specialisti, ma anche il pubblico generale. Ha molti- le. plicato i comunicati stampa. Ha rinnovato il sito internet.

zionali e con le Corti europee. Ha organizzato seminari di studio. Ha ricevuto visite e delegazioni di altre Corti. Di più: la Corte non ha solo "aperto il palazzo", ma è uscita. E' uscita per raggiungere i giovani nelle scuole d'Italia, Roma, Palazzo della Consulta, 28 aprile 2020 come peraltro già accadeva da qualche anno, anche se in a tradizionale riunione straordinaria della Corte co- modo meno strutturato; è uscita per incontrare la realtà Istituzionale alla presenza del Capo dello Stato, dei delle carceri con visite di storica importanza, che sono rappresentanti delle altre Istituzioni e della stampa, per tutte documentate analiticamente sul sito online della illustrare l'attività del 2019, già prevista per il 9 aprile Corte e, con una selezione d'autore, anche dal docufilm 2020, è stata sospesa per l'emergenza epidemiologica. De- Viaggio in Italia. La Corte costituzionale nelle carceri prodotsidero innanzi tutto rivolgere un pensiero di sentita parte- to da Rai cinema e Clipper Media, per la regia di Fabio cipazione al dolore per la scomparsa di migliaia di nostri Cavalli. E ancora, è uscita per farsi conoscere da tutti e concittadini e di sincera gratitudine per tutti coloro - e per portare ovunque i valori della Costituzione, attraverso la proiezione del suddetto docufilm in ogni angolo del ristico - che in questo non facile frangente assicurano i paese e persino all'estero. Il 2019 è stato un anno di grande dinamismo, tanto negli orientamenti della giurisprudenza della Corte, quanto nelle sue attività non giurisdi-Nei modi che le sono propri, anche la Corte costituzio- zionali (vi invito a consultare in proposito i documenti nale ha continuato e continua a svolgere le sue attività predisposti dalla Segreteria generale e dalla responsabiessenziali, riunendosi prevalentemente da remoto come le della Comunicazione, pubblicati unitamente alla condisposto dai decreti della Presidente del 12, del 24 marzo sueta relazione sulle attività giurisdizionali della Corte e

Poi, improvvisamente, è venuto un momento di stasi e re la continuità e il tempestivo esercizio della funzione di di chiusura, imposto da un frangente drammatico della storia del paese e dell'umanità. Ora, tutto ha subito un torio. Tutte le altre iniziative in calendario sono state forte rallentamento. E' un tempo quasi sospeso. In questa rinviate a data da destinarsi. Desidero rivolgere un vivo contingenza, le Istituzioni della Repubblica assicurano ringraziamento ai colleghi, al segretario generale e a tut-la continuità delle funzioni loro affidate, limitando le attività all'essenziale e alle questioni urgenti, indifferibi-

C'è un tempo per ogni cosa e ogni cosa è bella al suo tempo, si potrebbe dire prestando eco alla millenaria In questa situazione di isolamento, dare conto dell'at- saggezza del libro Qoelet. Il tempo del "Viaggio in Italia" tività della Corte nell'anno 2019 ha un che di paradossale. della Corte è stato bruscamente interrotto e molte altre attività culturali e internazionali già programmate nel tura della Corte costituzionale alla società civile e alla segno dell'apertura dell'Istituzione sono state rinviate. dimensione internazionale. "Apertura" è stata la parola Quel tempo che, per alcuni versi, abbiamo detto sospeso, d'ordine a palazzo della Consulta. La Corte ha aperto le non appartiene però solo al passato, non è un tempo persue porte, oltre che per permettere al pubblico e ai gior- duto: alcuni suoi frutti si schiudono anche in questo tem-

Infatti, nel corso della stagione di "apertura" della posto molte energie per sviluppare una comunicazione Corte è stata portata a termine l'approvazione di alcune rilevanti modifiche strutturali del processo costituziona-

In seguito a un seminario svolto a palazzo della Consul-Si è resa presente sui social. Ha ulteriormente sviluppato ta nel dicembre 2018 e proseguito in un ricco dibattito la comunicazione in lingua inglese, con una più assidua interno, la Corte, con delibera dell'8 gennaio 2020, ha ditraduzione delle sentenze, dei comunicati stampa e dei sposto alcune modifiche alle Norme integrative per i giudiprincipali documenti della giustizia costituzionale. Ha zi davanti alla Corte costituzionale per favorire una più ampartecipato a numerosi incontri con altre Corti costitu- pia partecipazione al processo costituzionale. In partico-

> non riproducibile. Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario,

Quotidiano

03-04-2021 Data

Pagina 1/2

2/6 Foglio

IL FOGLIO

lare, sono stati introdotti l'istituto degli amici curiae e la le risposte di accoglimento da possibilità di ascoltare esperti di altre discipline. Si è parte della Corte e, più in geneprevisto che qualsiasi formazione sociale senza scopo di rale, sono aumentate le sentenze lucro e qualunque soggetto istituzionale possano presen-rispetto alle ordinanze, il che tare brevi opinioni scritte per offrire alla Corte elementi vuol dire che la Corte è entrata utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottopo- nel merito delle questioni, motisto al suo giudizio, derivanti dalla loro esperienza "sul vando in modo approfondito la campo". Parallelamente, la Corte può convocare esperti propria decisione; infine, vi è di chiara fama di altre discipline per ricevere apporti su stata una netta riduzione dei problemi specifici che vengano in rilievo nella trattazione delle questioni portate al suo esame.

Numerose e immediate sono state le richieste di partecipazione di vari esponenti della società civile, mentre la assesta su 10 mesi. Corte stessa ha già disposto la convocazione di due esperti per un giudizio in materia di organizzazione delle agentezza le cause a cui attribuire la zie delle entrate.

Le modifiche apportate al processo costituzionale so-

no entrate in vigore prima che l'imprevedibile emergenza innescata dall'epidemia imprimesse una brusca svolta al corso della vita delle Istituzioni. La pronta e generosa recezione di tutte le novità processuali introdotte nel gennaio 2020 da parte dei soggetti interessati è la conferma di un cambiamento già avvenuto nel segno dell'apertura, anche sul piano processuale.

Nell'immobilità della vita activa a cui siamo chiamati in questo tempo presente, non siamo privati dello spazio per riflettere. In questo tempo sospeso, c'è agio per lasciar decantare le tante novità degli ultimi anni e consolidarle, nella consapevolezza dei benefici recati da una Corte "in relazione", pienamente inserita nella trama istituzionale repubblicana, aperta alla società civile, protagonista anche sulla scena europea e internazionale.

Oggi, le attività della Corte continuano in forma più riservata e ritirata, nell'attesa di poter-

rienza che ha caratterizzato gli anni più recenti dell'attidire il presidente Giorgio Lattanzi in apertura alla Rela- dei principi costituzionali. zione dello scorso anno - ha radicato nei giudici e in molti protagonisti della giustizia costituzionale la persuasione La leale collaborazione come principio costituzionale che una Corte aperta sia foriera di una giustizia costituzionale più ricca.

Anche il "Viaggio in Italia della Corte costituzionale" continuerà, e troverà nel tempo nuove modalità di realiz- coinvolge tutte le Istituzioni repubblicane. zazione.

Una panoramica della giustizia costituzionale nel 2019

2.1 I numeri: cresce la domanda, aumentano gli accoglimenti, si riduce la durata del processo

ne partire da aicuni dati statistici, come vuole la tradizione. I numeri, le percentuali, i grafici sono riportati dettagliatamente nell'apposito volume predisposto dal Servizio studi. Qui segnalo sinteticamente solo alcune tendenze: nel 2019 è aumentata la domanda di giustizia costituzionale; sono aumentate anche

tempi per arrivare alla pronuncia finale, cosicché la durata media del giudizio costituzionale si

Difficile individuare con cercrescita del volume delle attività della Corte. Certamente si deve segnalare che questa linea di tendenza in ascesa coincide temporalmente, da un lato, con lo

sforzo di trasparenza, apertura e conoscibilità delle proprie funzioni che la Corte ha coltivato attraverso le numerose iniziative legate alla comunicazione istituzionale; e, dall'altro, con un atteggiamento meno formalistico della Corte circa il controllo sui requisiti di ammissibilità delle questioni incidentali, che potrebbe aver incoraggiato i soggetti interessati a rivolgersi alla Corte, a partire dai giudici rimettenti.

Particolarmente significativo, a questo proposito, è che sempre più spesso siano la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a interpellare la Corte costituzionale. Si conferma così la preziosa propensione delle supreme Corti del nostro ordinamento a collaborare per il comune fine di diffondere i principi costituzionali in profondità e in ogni piega dell'ordinamento.

2.2 Tre linee di tendenza

Venendo al merito della giurisprudenza costituzionale, emergono con nitore tre profili: 1) la necessità di rafforzare il principio di leale collaborazione, specie nel dialogo con il Legislatore; 2) lo sviluppo della cooperazione inter-giurisdizionale nella protezione dei diritti fondamentali; 3) un sindacato più stringente in materia penale e di esecuzione penale.

In questa sede, mi limito a segnalare le principali questioni emergenti, a partire dall' esigenza che si impone si riaprire con slancio e convinzione rinnovati. L'espe- con sempre maggior evidenza in ogni attività della Corte: quella del pieno sviluppo della "leale collaborazione" vità della Corte – anni davvero "speciali", come ebbe a tra tutte le Istituzioni della Repubblica nell'attuazione

Occorre muovere da una considerazione, solo apparentemente ovvia e banale: il compito di garantire e attuare i principi costituzionali è di per sé inesauribile e

Vero è che alla Corte costituzionale spetta una funzione insostituibile, che è quella di assicurare il rispetto dei principi costituzionali anche da parte del Legislatore. E' altresì vero, però, che la piena attuazione dei principi costituzionali ha un carattere necessariamente corale e richiede l'attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzio-Venendo all'attività giurisdizionale della Corte, è be- ni: Giudici ordinari, Corti sovranazionali, Regioni, Pubblica Amministrazione e soprattutto Legislatore nazionale. Come già sottolineato dal presidente Lattanzi nella relazione dello scorso anno, le pronunce della Corte costituzionale sono, molto spesso, "più che il punto conclusivo di una certa vicenda, il punto intermedio di uno sviluppo normativo che trova compimento solo quando il Legislatore lo conclude". O meglio, con una sentenza della Corte si conclude in via definitiva una questione di costituzionalità: contro le sentenze della Corte costituzio-

> del destinatario, ad esclusivo non riproducibile. Ritaglio stampa uso

Quotidiano

03-04-2021 Data

1/2 Pagina

3/6 Foglio

IL FOGLIO

nale non è ammessa alcuna forma di impugnazione (art. 137 Cost.); ma la decisione della Corte non è che un frammento di un processo e di una dinamica ordinamentale che prosegue in altre sedi. Di qui la necessaria cooperazione che deve governare i rapporti tra tutte le Istituzio-

Le proficue relazioni tra la Corte costituzionale e gli altri Giudici sono ormai un dato acquisito dell'esperienza italiana di giustizia costituzionale e pressoché unico nel quadro del diritto comparato, che ha portato storicamente e porta tuttora frutti preziosi in termini di effettività del sistema di controllo di costituzionalità. Altrettanto importante per ricondurre a Costituzione l'ordinamento legislativo, tuttavia, è anche il rapporto di collaborazione tra la Corte costituzionale e il Legislatore -Governo e Parlamento -, essenziale quanto il rispetto della necessaria separazione dei poteri. Separazione e cooperazione tra poteri sono due pilastri coessenziali e complementari che reggono l'architettura costituzionale repubblicana.

L'indipendenza reciproca tra i poteri non contraddice la necessaria interdipendenza fra gli stessi, specie in società ad alto tasso di complessità, come sono quelle contemporanee.

Da tempo e in numerose circostanze la giurisprudenza costituzionale ha affermato la centralità del principio costituzionale di leale cooperazione, non solo con le altre giurisdizioni, nazionali ed europee, non solo nei rapporti tra Stato e Regioni, ma anche, e soprattutto, nei rapporti tra gli organi costituzionali, come condizione fondamentale per un corretto funzionamento del sistema istituzionale e della forma di governo.

3.1 La collaborazione tra Stato e Regioni

Sul piano dei rapporti Stato-Regioni occorre prendere atto che in un numero significativo di casi, specie in ambito finanziario, la Corte richiama le parti al rispetto di una leale collaborazione istituzionale. A volte, tale collaborazione manca, altre volte arriva troppo tardi: mi corre l'obbligo di osservare che molti giudizi di legittimità in via principale portati all'esame della Corte dallo Stato o dalle Regioni, si risolvono con la cessazione della materia del contendere o l'estinzione del giudizio, in seguito a modifiche apportate alla normativa impugnata durante la pendenza del giudizio, spesso all'esito di negoziazioni tra Stato e Regioni. Ciò è accaduto ben 35 volte nel 2019.

(seque nello speciale 2)

(segue dallo speciale 1)

La Corte non può che rallegrarsi se, dopo che è sorta una controversia tra Stato e Regioni, si riesce a trovare una composizione politica dell'antinomia, in nome della collaborazione mancata in precedenza. Tuttavia, questo sistema presenta alcune disfunzioni: il giudizio davanti alla Corte finisce per essere utilizzato come uno strumento di pressione in vista di ulteriori valutazioni ed eventuali accordi, con un inutile cospicuo investimento di tempo, energie e risorse da parte della Corte.

3.2 La collaborazione istituzionale tra Corte e Legislatore

Se l'andamento dei giudizi in via principale appena ricordato segnala la necessità di una più precoce ed effettiva cooperazione tra Stato e Regioni, è soprattutto nei rapporti con il Legislatore statale che occorre recuperare una virtuosa collaborazione, nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza.

3.2.1 Giustizia costituzionale e spazi della sfera politica

Nel corso dell'ultimo anno, la Corte è andata precisando il ruolo della giustizia costituzionale a fronte della sfera della politica.

La dinamica del controllo di costituzionalità si dispiega lungo la traiettoria tracciata dall'"opposizione polare" tra due principi in perenne tensione fra loro, che richiedono di essere sempre mantenuti in bilanciato equilibrio: il principio costituzionale dell'autonomia dell'ambito della politica e il rigoroso rispetto dei principi procedurali e sostanziali che la Costituzione impone ad es-

Proseguendo nel solco della giurisprudenza degli ultimi anni, quando emerge un vizio di illegittimità costituzionale, la Corte non si astiene dal decidere nel merito per mancanza di soluzioni costituzionalmente obbligate – ovvero di risposte a "rime obbligate", per riprendere una fortunata espressione di Vezio Crisafulli. Mentre in passato, trovandosi davanti a una pluralità di alternative possibili per rimediare al vizio di incostituzionalità, la Corte tendeva ad arrestarsi sulla soglia della inammissibilità, ora, sempre più frequentemente, decide nel meri-

La Corte – che non è mai legislatore positivo e quindi non può creare la disposizione mancante – individua nella legislazione vigente una risposta costituzionalmente adeguata, anche se non obbligata, applicabile in via transitoria fintanto che il Legislatore non reputi opportuno mettere mano alla riforma legislativa che resta pur sempre nella sua discrezionalità attivare. In tal modo sono meglio preservati entrambi i principi in tensione: la necessaria rimozione dei vizi di illegittimità costituzionale e l'altrettanto necessario rispetto del compito del Legislatore.

3.2.2 Due esempi noti

Meritano di essere ricordati due esempi che esprimono questa duplice attenzione della Corte, pur in ambiti molto diversi tra loro.

In apertura d'anno, l'ordinanza n. 17 ha per la prima volta riconosciuto la legittimazione del singolo parlamentare a far valere i vizi del procedimento legislativo, attivando un giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, quando tali vizi trasmodino in violazioni gravi e manifeste delle attribuzioni che, secondo la Costituzione, appartengono allo status di ciascun componente delle Camere. Si è trattato di un caso notevole, anche perché ha riguardato un ganglio vitale del circuito dell'indirizzo politico: la legge di bilancio.

La Corte ha ribadito, con affermazioni di principio innovative sul piano processuale, il proprio ruolo di garante dei principi costituzionali che governano i procedimenti legislativi, ma al contempo si è mostrata rispettosa dell'autonomia del Parlamento e attenta a non interferire con le regole interne delle Camere. Si è perciò attenuta a un tipo di scrutinio parametrato sulla "manifesta violazione" dei principi costituzionali, già sperimentato in altri ambiti che richiedono un particolare riguardo per le valutazioni politiche, come quello del controllo sui presupposti della decretazione di urgenza. Ciò per il necessario bilanciamento di tutti i principi costituzionali coinvolti, comprese le esigenze dell'efficienza e tempestività delle decisioni parlamentari, specie in materia economica e finanziaria, riflesse nelle prassi delle Camere.

In tutt'altro ambito - ma nella medesima prospettiva – si colloca un'altra decisione del 2019, che ha avuto grande risonanza: quella relativa alla vicenda del caso Cappato, in materia di fine vita.

Dopo l'ordinanza 207 del 2018, la Corte ha atteso per un anno che il necessario intervento arrivasse per via legislativa per poi dover risolvere il caso autonomamente con la sentenza n. 242, i cui contenuti sono ben noti. Anche in questo caso, ispirata ad analoghe decisioni della Corte suprema canadese e dalla Corte suprema del Re-

IL FOGLIO

03-04-2021 Data

1/2 Pagina

4/6 Foglio

gno Unito, la Corte ha sperimentato una nuova tecnica non può che porre essa stessa rimedio, utilizzando gli una materia altamente sensibile, oggetto di profondi di- zionalità della pena. battiti nell'opinione pubblica, che esige che le diverse visioni culturali trovino modo di ricomporsi anzitutto la collaborazione con il Parlamento ha tempestivamente nelle sedi politiche.

3.2.3 Tecniche processuali collaborative

Può essere utile osservare che un simile modello processuale - da taluni criticato per eccessiva creatività non è affatto un caso singolare. Dal diritto comparato emerge una prassi molto diffusa volta a sviluppare tecniche processuali e decisorie idonee a favorire costruttive sinergie tra Corti costituzionali e Legislatori, nel comune compito di assicurare il pieno rispetto e il pieno sviluppo 4 La collaborazione inter-giurisdizionale dei principi costituzionali. Non di rado le Corti costitu- nella protezione dei diritti fondamentali zionali dichiarano l'incompatibilità di una data disposizione legislativa con la Costituzione, ma sospendono gli effetti della propria decisione allo scopo di lasciare al criticità costituzionali nel sistema legislativo. Le esperienze straniere denotano che il governo degli effetti delle proprie decisioni da parte delle Corti costituzionali, e la n. 117 (che rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione soprattutto ratione temporis, e la cooperazione con il Legislatore costituiscono due facce della stessa medaglia.

Non a caso, la stessa Corte costituzionale italiana si è interrogata su simili strumenti processuali sin dal 1988 e ha continuato a sperimentarne in vari modi l'applicazione, sin da allora, nel corso della sua giurisprudenza. Pertanto, nello spirito di una piena collaborazione istituzionale e in conformità con la prassi delle principali Corti costituzionali europee, nel 2019 la Corte ha confermato (sentenza n. 246) che, sia pur eccezionalmente, può imporsi una limitazione agli effetti retroattivi delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale, quando si presenti l'esigenza di bilanciamento tra valori e principi costitu-nale diversa. Particolarmente significative, nel corso zionali affermati nella sentenza ed altri, di pari rilievo, i dell'anno 2019 sono le sentenze n. 24, n. 25 e n. 26 sulle quali altrimenti rischierebbero di trovarsi in grave sofferenza.

3.2.4 Gli inviti rivolti al Legislatore: improcrastinabile la cooperazione

Il terreno su cui si fa urgente, direi improcrastinabile, la cooperazione da parte del Legislatore è quello delle 5 Diritto penale e dell'esecuzione penale cosiddette "sentenze monito". Accade frequentemente che nelle motivazioni delle sentenze della Corte costituzionale – di accoglimento, di rigetto o di inammissibilità – si incontrino espressioni che sollecitano il Legislatore a intervenire su una determinata disciplina, allorché la denominate come "moniti" al Legislatore, ma si tratta più in spirito cooperativo, per porre rimedio a situazioni normative problematiche, obsolete o comunque suscettibili di evolvere in un vero e proprio attrito con i principi costituzionali.

vari ambiti (raccolti dal Servizio studi in un apposito documento): in materia previdenziale, finanziaria e di bipenale e molti altri.

Spesso i "moniti" danno luogo al fenomeno delle cd. continua a essere portato all'esame della Corte, questa Corti europee. In applicazione del principio di propor-

processuale allo scopo di contemperare la duplice esi- strumenti normativi a disposizione. Un esempio è costigenza di rimuovere un vizio di incostituzionalità dalla tuito dalla sentenza n. 40, avente ad oggetto le misure disposizione dell'articolo 580 del Codice penale e – e que-sanzionatorie dei reati in materia di traffico di stupefasto è il punto che mi preme sottolineare – di lasciare in centi, ultima di una lunga serie in cui la Corte aveva invaprima battuta al Legislatore lo spazio per intervenire in no sollecitato il Legislatore a sanare un vizio di propor-

Non mancano, fortunatamente, esempi virtuosi, in cui funzionato, com'è accaduto con la sentenza n. 20 in mate-

ria di pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi e dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici e dei loro congiunti. A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, il legislatore ha raccolto l'invito della Corte costituzionale con il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 (cd. "Milleproroghe"), in attesa di attuazione con apposito regolamento governativo. [...]

Venendo alla seconda linea giurisprudenziale sopra evidenziata, il 2019 è stato un anno di consolidamento della giurisprudenza in materia di rapporti tra giudici Legislatore il tempo necessario per rimuovere il vizio, nazionali, Corte costituzionale e Corti europee, in vista di senza creare un vuoto legislativo o altri inconvenienti e una più stringente cooperazione tra varie istanze giurisdizionali in materia di tutela dei diritti fondamentali.

In particolare con tre decisioni del 2019, la n. 20, la n. 63 europea un nuovo rinvio pregiudiziale), la Corte ha voluto ribadire il significato della svolta impressa dalla giurisprudenza degli ultimi anni. Cooperazione giurisdizionale e massima salvaguardia dei diritti fondamentali sono i punti cardinali che orientano la giurisprudenza costituzionale in questo ambito, in cui anche il contributo della Corte costituzionale è tanto più necessario, quanto più il diritto dell'Unione europea si va sviluppando in dimensione costituzionale, a partire dal riconoscimento del valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali.

Non meno intensa la cooperazione con la Corte europea dei diritti dell'uomo, pur entro una cornice istituziomisure di prevenzione personali e patrimoniali, in cui un ruolo importante è svolto proprio da alcune decisioni della Corte EDU e le sentenze n. 63, n. 88, n. 112 e n. 117 in materia di garanzie applicabili alle sanzioni amministra-

Un'attenzione particolare è stata riservata, nel 2019, alla giustizia penale, proseguendo il cammino tracciato negli ultimi anni. Le novità non attengono tanto al terreno del processo penale, quanto ai terreni del diritto penitenziario e dello stesso diritto penale sostanziale, nel Corte individui aspetti problematici che sfuggono alle quale la giurisprudenza costituzionale si era mossa in sue possibilità di intervento e che richiedono invece passato con grande deferenza verso la discrezionalità leun'azione delle Camere. Di norma, tali affermazioni sono gislativa. Tuttavia, è sembrato sempre più inaccettabile che proprio là dove vengono in rilevo i diritti fondamenpropriamente di "inviti" rivolti al Governo e alle Camere, tali della persona di fronte alla potestà punitiva dello Stato, la Corte dovesse arrestare il proprio sindacato per mancanza di univoche soluzioni: perciò, anche in questo ambito una nuova sensibilità ha imposto alla Corte di rinvenire nell'ordinamento soluzioni adeguate a rimuo-Nel corso del 2019 si incontrano numerosi esempi, in vere la norma lesiva della Costituzione, allo stesso tempo preservando la discrezionalità del Legislatore.

Nella giurisprudenza costituzionale degli anni più relancio, di riscossione fiscale, penale e dell'esecuzione centi emergono alcuni principi fondamentali alla luce dei quali la Corte svolge un vaglio di legittimità più puntuale anche in questi settori. Il principio di proporzionalità "doppie pronunce": in un primo momento la Corte indica della pena, implicito nel principio di ragionevolezza (art. al Parlamento i punti problematici che richiederebbero 3 Cost.) e nella rieducativa della pena (art. 27 Cost.), ed una modifica legislativa, ma se il problema persiste e esplicitamente formulato nella giurisprudenza delle

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Data

03-04-2021 1/2

Pagina Foglio

5/6

IL FOGLIO

decisioni di grande impatto.

dannati affetti da gravi malattie psichiche sopravvenute all'inizio dell'esecuzione della pena.

Ma di speciale rilievo è la sentenza n. 253, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui non consente ai condannati per i delitti ivi elencati la concessione di permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. La Corte ha ritenuto che la vigente disciplina, introducendo una preclusione assoluta alla concessione del beneficio dei permessi premio, impedisse ogni verifica in concreto del percorso di risocializza-

zione compiuto in carcere dal detenutale presunzione deve poter essere superata attraverso la dimostrazione caso per caso dell'avvenuto distacco del condannato dal contesto associativo di riferimento, e della insussistenza di un pericolo di ripristino di tale collegamento durante la fruizione del beneficio.

Per le medesime ragioni, la parallela sentenza n. 263 preclusivo previsto nei confronti dei condannati minorenni, anche in considerazione della particolare protezione che da sempre la Corte assicura ai detenuti minorenni.

Gli interventi della Corte in questi ambiti consentiranno alla magistratura di sorveglianza, chiamata a esercitare con attento discernimento i propri poteri discrezionali, di perseguire le finalità rieducative del condannato, senza trascurare, al tempo stesso, le esigenze della sicurezza della collettività, ma calibrando ogni decisione sul percorso di ciascun detenuto, alla luce di tutte le circostanze concrete.

6 Oltre il 2019

Il nuovo anno è stato aperto da una contingenza davvero inedita e imprevedibile, contrassegnata dall'emergenza, dall'urgenza di assicurare una tutela prioritaria alla vita, alla integrità fisica e alla salute delle persone anche con il necessario temporaneo sacrificio di altri diritti.

La nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza sul modello dell'art. 48 della Costituzione di Weimar o dell'art. 16 della Costituzione francese, dell'art. 116 della Costituzione spagnola o dell'art. 48 della Costituzione ungherese. Si tratta di una scelta consapevole. Nella Carta costituzionale non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell'assetto dei poteri.

La Costituzione, peraltro, non è insensibile al variare delle contingenze, all'eventualità che dirompano situa-

zionalità la Corte si è pronunciata, con esiti opposti, nella zioni di emergenza, di crisi, o di straordinaria necessità e sentenza n. 40, in materia di reati legati al traffico di stu- urgenza, come recita l'articolo 77 della Costituzione, in pefacenti, e nella sentenza n. 284, in materia di oltraggio a materia di decreti-legge. La Repubblica ha attraversato pubblico ufficiale. Altri principi che stanno guidando la varie situazioni di emergenza e di crisi - dagli anni della giurisprudenza della Corte sono quelli della individua- lotta armata a quelli più recenti della crisi economica e lizzazione e della flessibilità del trattamento penitenzia- finanziaria – che sono stati affrontati senza mai sospenrio, orientati alla piena realizzazione della finalità riedu- dere l'ordine costituzionale, ma ravvisando al suo intercativa della pena richiesta dall'articolo 27 della Costitu- no gli strumenti idonei a modulare i principi costituziozione. Nel 2019 tali principi hanno condotto la Corte a nali in base alle specifiche contingenze: necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e tempora-Ad esempio, la sentenza n. 99 ha esteso l'ambito di ap-neità sono i criteri con cui, secondo la giurisprudenza plicazione della detenzione domiciliare, nel caso di con- costituzionale, in ogni tempo deve attuarsi la tutela "sistemica e non frazionata" dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, ponderando la tutela di ciascuno di essi con i relativi limiti.

Anche nel tempo presente, dunque, ancora una volta è la Carta costituzionale così com'è – con il suo equilibrato complesso di principi, poteri, limiti e garanzie, diritti, doveri e responsabilità – a offrire alle Istituzioni e ai cittadini la bussola necessaria a navigare "per l'alto mare aperto" dell'emergenza e del dopo-emergenza che ci at-

L'intera Repubblica e tutte le sue Istituzioni – politiche e giurisdizionali; statali, regionali, locali - stanno indefessamente lavorando nella cornice europea per il comune obiettivo di servire al meglio le esigenze dei singoli cittadini e dell'intera comunità. Nella società civile sono ovunque fiorite iniziative spontanee di solidarietà. Alle Istituzioni, lo spirito che la contingenza richiede è stato espresso dalle parole rivolte dal Presidente della Repubblica agli italiani sin dall'inizio della crisi, il 5 marzo 2020: "Il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti": nelle Istituzioni, nella politica, nella vita quotidiana della società, nei mezzi di informazione. I momenti di to, rischiando di arrestare sul nascere tale percorso. Una emergenza richiedono un sovrappiù di responsabilità ad ogni autorità e in particolare agli operatori dell'informazione, che svolgono un ruolo decisivo per la vita sociale e democratica

In un tale frangente, se c'è un principio costituzionale che merita particolare enfasi e particolare attenzione è proprio quello della "leale collaborazione" - il risvolto ha dichiarato l'illegittimità dell'analogo meccanismo istituzionale della solidarietà - su cui anche la giurisprudenza della Corte costituzionale non si stanca di ritornare, affinché l'azione e le energie di tutta la comunità nazionale convergano verso un unico, condiviso obiettivo.

Marta Cartabia

Documenti

Un anno fa in questi giorni saremmo stati in prossimità della tradizionale riunione straordinaria della Corte costituzionale, che era in calendario il 9 aprile, per illustrare l'attività dell'anno precedente. Ma la pandemia - eravamo allora nel pieno della prima ondata – impose un rinvio di una ventina di giorni, anche perche dalla fine di marzo Marta Cartabia, prima presidente donna della Consulta, era in quarantena, positiva al coronavirus. L'attuale ministro della Giustizia presentò poi la sua relazione il 28 aprile, sottolineando il paradosso del dover dare conto in una situazione di isolamento, dell'anno "della grande apertura della Corte costituzionale alla società civile e alla dimensione internazionale". Non mancarono nel suo intervento alcune osservazioni sullo "stato di emergenza", sull "urgenza di assicurare una tutela prioritaria alla vita, alla integrità fisica e alla salute delle persone anche con il necessario temporaneo sacrificio di altri diritti Alla luce della Costituzione. In queste pagine ampi stralci della sua relazione.

IL FOGLIO

Quotidiano

03-04-2021 Data

Pagina

1/2 6/6 Foglio



La pandemia e "l'urgenza di assicurare una tutela prioritaria alla vita, alla integrità fisica e alla salute delle persone anche con il necessario temporaneo sacrificio di altri diritti". Nella foto LaPresse, piazza Navona a Roma durante il lockdown della primavera 2020



non riproducibile. Ritaglio uso esclusivo del destinatario, stampa ad